

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1194

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale**
(GUIDI)

di concerto col **Ministro delle finanze**
(TREMONTI)

col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(URBANI)

col **Ministro di grazia e giustizia**
(BIONDI)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1994

Agevolazioni a favore di persone con *handicap* grave e di
soggetti che li assistono

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto innanzitutto ad integrare le agevolazioni previste per i lavoratori che assistono volontariamente una persona con *handicap* in situazione di gravità, previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: si attribuisce, quindi, al coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, il diritto di ottenere dal datore di lavoro una riduzione fino al 50 per cento dell'orario intero di lavoro, applicando, ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, leggi, regolamenti e contratti collettivi in vigore, relativi al personale a tempo parziale. La norma, applicabile sia ai dipendenti pubblici che privati, non comporta oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro ed inoltre stabilisce che le modalità di fruizione della riduzione dell'orario sono definite dalla pubblica amministrazione o concordate tra il datore di lavoro privato ed il lavoratore, tenendo presenti sia le esigenze dell'assistenza al portatore di *handicap* sia quelle del lavoro.

Alle medesime finalità risponde altresì una seconda agevolazione, riconosciuta ai medesimi soggetti di cui all'articolo 1, che si concreta nel diritto al collocamento in aspettativa, per periodi di tempo non superiori a diciotto mesi, a condizione che tra di essi intercorra comunque un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Il periodo di aspettativa, senza assegni, è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

I contributi assistenziali e previdenziali sono comunque a carico dell'interessato.

In tal modo si intende favorire l'assistenza e la cura degli handicappati all'interno del nucleo familiare, seguendo un orientamento volto a valorizzare e sostenere la funzione e il ruolo sociale della famiglia, favorendone le attività di cura e di assistenza in favore dei congiunti e conviventi bisognosi.

Ciò consentirà, tra l'altro, un considerevole risparmio di denaro dell'Erario sulle spese di ricovero e cura degli handicappati presso strutture pubbliche.

La modifica al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tra le parole «situazione di gravità» e «parente o affine» è inserita la parola «coniuge»), prevista dall'articolo 3 del presente disegno di legge si rende opportuna per risolvere definitivamente incertezze interpretative, fermo restando la spettanza al coniuge delle agevolazioni previste anche in base al testo vigente.

Viene inoltre previsto un monitoraggio periodico delle unità sanitarie locali sulla situazione degli handicappati gravi, al fine di avviare prontamente gli interventi necessari.

La disposizione di cui all'articolo 4 si richiama al decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263; con l'articolo 1, comma 3-*bis*, si prevede che fra le protesi e gli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, assoggettati all'aliquota di favore del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sono comprese anche le automobili acquistate da soggetti con ridotte o impedito capacità motorie.

Ciò, tuttavia discrimina quegli handicappati i quali potendo comunque conseguire la patente di guida e godere della libertà di movimento, utilizzano, in genere, l'automobile in possesso di un membro della famiglia, che diventa per essi un indispensabile ausilio, o che, non potendo affatto condurre autoveicoli, vengono accompagnati da familiari.

Di fronte a questa situazione di fatto, si ritiene opportuno che il beneficio della riduzione dell'IVA al 4 per cento, debba essere esteso anche alle automobili acquistate da famiglie nel nucleo delle quali sia presente una persona, con *handicap*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il beneficio è subordinato a limitazioni: è ammesso per l'acquisto di veicoli non superiori a 17 cavalli e solo dopo sei anni dall'acquisto del precedente: inoltre nell'ambito del gruppo familiare dell'handicappato è consentito il godimento del regime fiscale agevolato per l'acquisto di una sola autovettura.

L'articolo 5 prevede numerose agevolazioni fiscali. In materia di successioni e donazioni, allo scopo di incentivare l'istituzione di erede o legatario, ovvero favorire atti di liberalità nei confronti dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, viene diminuita del 3 per cento l'imposta dovuta. È prevista inoltre una detrazione d'imposta del 50 per cento, con elevazione a 3 milioni e mezzo dell'importo massimo del premio su cui la detrazione è computata, per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita del contribuente, qualora s'intenda attribuire il beneficio esclusivo ad una persona con *handicap* in situazione di gravità; a ciò si aggiunge che le somme corrisposte al beneficiario dell'assicurazione sono comunque esenti da ogni imposizione fiscale.

Il comma 3 del medesimo articolo mira, opportunamente, ad abrogare il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il quale nel sancire l'abrogazione dell'articolo 12, comma 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ripercuote su fasce disagiate di cittadini, rimuovendo quella minima tutela nei confronti delle famiglie che annoverano nel loro nucleo un congiunto con *handicap* oppure si assumono l'onere di assistere congiunti non autosufficienti e bisognosi di cure a causa dell'*handicap*.

Con l'articolo 6 sono previste agevolazioni per l'acquisto di *telefax* da parte di non udenti, i quali, impossibilitati all'uso del telefono, potranno così usufruire a prezzi agevolati di un mezzo che consenta un contatto ed una comunicazione con il mondo esterno.

Con l'articolo 7 si risolve il grave problema, di indiscutibile rilevanza sociale, relativo alla sottoscrizione di scritture private da parte di soggetti che, a causa della specifica minorazione, pur intellettualmente positivi, sono impossibilitati ad apporre validamente la loro firma.

La questione già risolta per la sottoscrizione degli atti processuali da apposite norme dei codici di rito di diritto civile e penale e per gli atti pubblici dall'articolo 51 della legge notarile, è ancora senza soluzione con riferimento alle scritture private. Il citato articolo, nel prevedere l'apposizione di un'impronta digitale, e di un timbro, indicante le generalità e gli estremi di un valido documento d'identità, può consentire finalmente a soggetti del tutto inabili come manualità, anche maggiori opportunità lavorative; con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno definiti gli aspetti tecnici necessari per la operatività della norma.

L'accertamento della minorazione invalidante è demandato alle USL che annotano in apposito registro il rilascio della relativa certificazione.

Infine con l'articolo 8 si prevede l'avvio di un processo volto alla creazione di strutture di ridotte dimensioni, quali le case-famiglia ed i centri diurni, al fine di favorire l'assistenza degli handicappati gravi presso questo tipo di strutture anziché presso Istituti.

Non si allega relazione tecnica giacché si ritiene che le agevolazioni fiscali previste possano incrementare l'acquisto dei beni quali automobili e *telefax* garantendo così entrate che compensino integralmente le minori aliquote fiscali; ciò vale anche per quanto riguarda le previsioni concernenti i premi per l'assicurazione sulla vita di cui siano beneficiari soggetti con *handicap*.

Per quanto riguarda infine gli sgravi concernenti le successioni e le donazioni, si ritiene che l'insieme dei provvedimenti di cui al disegno di legge consentiranno di evitare, in molti casi, il ricorso alla istituzionalizzazione degli *handicappati*, realizzando così rilevanti risparmi di spesa pubblica, certamente superiori ai minori introiti fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Orario ridotto)

1. Il lavoratore che assiste volontariamente una persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro una riduzione fino al 50 per cento dell'orario intero di lavoro a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

2. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, si applicano leggi, regolamenti e contratti collettivi in vigore, relativi al personale a tempo parziale.

3. Le modalità della fruizione della riduzione dell'orario sono definite dalla pubblica amministrazione o concordate tra il datore di lavoro privato ed il lavoratore tenendo presente le esigenze dell'assistenza e quelle del servizio e del lavoro.

Art. 2.

(Collocamento in aspettativa)

1. Il lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 ha diritto ad ottenere il collocamento in aspettativa, senza assegni, per periodi di tempo non superiori a diciotto mesi a condizione che tra di essi intercorra, comunque, un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. I periodi di aspettativa sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali è a carico dell'interessato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il datore di lavoro, pubblico e privato, può sostituire il lavoratore in aspettativa ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga a divieti previsti dalla legge.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tra le parole: «situazione di gravità» e «parente o affine» è inserita la parola: «coniuge».

2. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le unità sanitarie locali verificano periodicamente, almeno ogni sei mesi, le condizioni della persona *handicappata* e promuovono tutti gli interventi previsti dalla presente legge che risultano necessari».

Art. 4.

(Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di autoveicoli)

1. Il coniuge, parente o affine entro il terzo grado, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, convivente, ha diritto ad usufruire del beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, per l'acquisto di autoveicoli allo scopo di favorire la mobilità delle persone con *handicap*.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa solo per l'acquisto di un autoveicolo ogni sei anni, di cilindrata non superiore ai 17 cavalli fiscali e per un solo autoveicolo nell'ambito dello stesso nucleo familiare e non può essere concessa qualo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra l'handicapato sia già in possesso di autovettura acquistata con le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore i seguenti documenti in carta libera:

a) copia della certificazione dell'accertamento dell'*handicap* effettuato dalla unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) dichiarazione dell'acquirente circa l'inesistenza delle situazioni ostative di cui al comma 2;

c) certificazione attestante lo stato di famiglia dalla quale risultino i nominativi sia della persona con *handicap* che dell'acquirente quali conviventi nello stesso nucleo familiare.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è inserito il seguente:

«1-bis. L'imposta di successione e donazione è ridotta del 3 per cento qualora sia istituito erede o legatario, ovvero sia beneficiario di una donazione, un *handicappato* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1992, n. 104».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle successioni apertesi e alle donazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo le parole «e 500 mila»

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono aggiunte le parole: «: per i premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, qualora unico beneficiario dell'assicurazione medesima sia persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione è elevata ad un importo pari al 50 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente ed il limite dell'importo complessivo è elevato a lire 3 milioni e 500 mila; le somme corrisposte al beneficiario dell'assicurazione sono comunque esenti da ogni imposizione fiscale».

4. Il comma 1, lettera *c*), dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è abrogato.

Art. 6.

(Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di telefax)

1. Alle medesime agevolazioni di cui all'articolo 4 sono assoggettati gli acquisti di apparecchiature *telefax* da parte di soggetti non udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1. l'interessato al momento dell'acquisto deve presentare una dichiarazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, con l'indicazione della limitazione cui è soggetta la persona non udente.

Art. 7.

(Sottoscrizione di scrittura privata)

1. Le persone con *handicap* che a causa della minorazione, accertata ai sensi del comma 3, sono impossibilitate ad apporre la propria firma, possono sottoscrivere scritture private con l'apposizione congiunta di impronta digitale e di stampigliatura a timbro, recante l'indicazione delle generalità e degli estremi di un valido documento di identificazione nonchè della certificazione prevista al comma 3.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della famiglia e della solidarietà sociale, emana un regolamento in cui sono:

a) individuati gli atti o le categorie di atti per i quali non è possibile apporre la sottoscrizione secondo le modalità di cui al comma 1, in particolare quelli per i quali il controllo immediato sull'identità personale costituisce connotato prevalente e quelli che si trasferiscono mediante girata;

b) definite le modalità di apposizione delle impronte digitali e della stampigliatura a timbro, nonché il contenuto-tipo di quest'ultima;

c) emanate le norme di coordinamento con le leggi 16 febbraio 1913, n. 89, e 4 gennaio 1968, n. 15, e con ogni altra disposizione in materia.

3. Le unità sanitarie locali accertano la minorazione e rilasciano la relativa certificazione, che viene annotata in apposito registro conservato presso la medesima unità sanitaria locale.

4. Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio decreto, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della famiglia e della solidarietà sociale emana un regolamento in cui è istituito il registro delle annotazioni relativo alle persone portatrici di *handicap* che non possono sottoscrivere e sono stabilite le modalità per l'accertamento della minorazione.

Art. 8.

(Case-famiglia e centri diurni)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono piani e progetti per l'istituzione di case-famiglia e centri diurni per l'accoglienza e l'assistenza alle persone con

handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, della famiglia e solidarietà sociale e degli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati gli *standard* minimi delle prestazioni fornite dalle case-famiglia e dai centri diurni di cui al comma 1.